



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES



**CONCOURS EXTERNE  
POUR LE RECRUTEMENT DE TRADUCTEURS  
SESSION 2017**

**COMBINAISON LINGUISTIQUE**  
**Langue A : anglais – Langue B : français – Langue C :  
italien**



**ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N° 4 DU 13 JANVIER 2017**



Traduction en **anglais** de deux textes, le premier à caractère politique ou économique et le second de nature juridique, rédigés en *italien*



(Durée : 3 heures - Coefficient : 6)

**REMARQUES IMPORTANTES :**

- les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne comporter aucun signe distinctif ni signature, même fictive, sous peine de nullité.
- le candidat s'assurera, à l'aide de la pagination, qu'il détient un sujet complet de 3 pages.
- l'usage de tout dictionnaire ou lexique est formellement interdit.

**TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 8 SUR 20 EST ÉLIMINATOIRE**

Parla Dombrovskis: «Pronte nuove regole per le banche»

Il mondo bancario europeo è ancora in subbuglio a quasi dieci anni dal drammatico fallimento di Lehman Brothers nel 2008. Mentre negli Stati Uniti, il risanamento dei bilanci creditizi è pressoché avvenuto, in Europa le sofferenze in molti paesi pesano sulla ripresa economica. La Commissione europea è alla ricerca di un difficile equilibrio tra il desiderio di meglio controllare il settore e la necessità di evitare eccessivi oneri regolamentari, così come chiesto da numerose associazioni bancarie, tra cui quella italiana.

Durante una conversazione con un gruppo di giornalisti europei, il vice presidente dell'esecutivo comunitario Valdis Dombrovskis, 45 anni, ha spiegato che il pacchetto di testi legislativi atteso per oggi punta a ridurre i rischi finanziari nei bilanci bancari, e in questo senso faciliterà il negoziato sulla garanzia unica dei depositi bancari, tassello cruciale dell'Unione bancaria. A proposito della nuova amministrazione americana, spiega: «Ci aspettiamo un lavoro costruttivo e il rispetto delle intese finora raggiunte».

Quali sono i principali provvedimenti che presenterete questa settimana?

Vogliamo indurre le banche a finanziare le loro attività di lungo termine con fonti stabili di finanziamento. Poi intendiamo adottare nuovi requisiti per le banche più grandi, secondo le regole internazionali (il cosiddetto TLAC, o Total Loss-Absorbing Capacity). Infine vogliamo allargare lo spettro di applicazione del cosiddetto fattore di supporto per le piccole e medie imprese, che riduce gli accantonamenti delle banche quando queste prestano alle aziende più piccole.

Quale è lo spirito con il quale avete messo a punto questo pacchetto di testi legislativi?


Vogliamo ridurre i rischi nei bilanci bancari, tenendo conto sia della diversità del panorama creditizio europeo sia del lavoro svolto finora con l'obiettivo di aiutare l'economia ma ottenendo risultati anche sul fronte prudenziale.

Temete l'arrivo di una nuova amministrazione alla Casa Bianca, con l'elezione di Donald Trump?

È troppo presto giudicare cosa potrà fare la nuova amministrazione. Ci sono incertezze su quali saranno le priorità del nuovo presidente. Ricordo che il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker hanno scritto a Donald Trump, illustrando la strategia di una cooperazione e invitandolo a un vertice per chiarire il percorso da seguire. Ci aspettiamo un lavoro costruttivo e il rispetto delle intese finora raggiunte.

Le autorità di vigilanza stanno negoziando difficili chiarimenti delle regole prudenziali di "Basilea III". Gli Stati Uniti vogliono limitare lo spazio di manovra delle banche nell'adattare i requisiti di capitale alla rischiosità dei bilanci. Tensioni con l'Europa sono già emerse.

La Commissione europea è stata chiara. Dobbiamo rispettare l'accordo di Basilea III senza introdurre un aumento dei requisiti di capitale. È importante rispettare questo aspetto, introducendo nelle regole una sensibilità al rischio. Rispetto alle banche meno rischiose, le banche più rischiose devono avere maggiore capitale accantonato. È necessario raggiungere un accordo equilibrato.



Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/1992 - supplemento ordinario)

**art. 1**

Soggetti.

**Testo: in vigore dal 01/05/1992**

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.

[...]

**art. 9**

Imprese associate.

Allorche'

a. un'impresa di uno Stato partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o

b. le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

[...]

**art. 11**

Interessi.

1. Gli interessi provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

[...]

## art. 26

Procedura amichevole.

Le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui testo e' il seguente, restano in vigore:

"Articolo 26

1. Le Autorita' fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire, di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficolta' o a dubbi, le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.
3. Se un contribuente di uno degli Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, puo', senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorita' fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di sei mesi a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le autorita' fiscali cui tale domanda e' stata rivolta si metteranno d'accordo con le autorita' fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.
4. Se risulta che, per arrivare ad un accordo, siano opportune trattative, queste saranno affidate ad una Commissione mista formata di rappresentanti dei due Stati designati dalle loro autorita' amministrative superiori."